

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

e p.c.

Consorzio di Tutela del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

info@risobaraggia.com

Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

sabap-no@pec.cultura.gov.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

biodiversità@cert.regione.piemonte.it

Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Responsabile Settore Tecnico

crey@parcoticinolagomaggiore.it

Responsabile Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica

evilla@parcoticinolagomaggiore.it

Responsabile Servizio Vigilanza Lame

apela@parcoticinolagomaggiore.it

Provincia di Vercelli

Settore Ambiente e Territorio

Servizio V.I.A.

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia

Consorzio di Irrigazione e Bonifica
ovestsesia@pcert.postecert.it

Comune di Santhià

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Comune di Carisio

carisio@legalmail.it

Ufficio Tecnico

ufficiotecnico.carisio@riparpiemonte.it

Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese

posta@ambientevc.info

p.c. Presidente Gian Pier Battista Godio

gp.godio@gmail.com

Confagricoltura Vercelli e Biella

Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella

confagricolturavercelliabella@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 8435] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC).

Proponente: EG Edo S.r.l.

CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA PROT. 66579 DEL 26.04.2023 recante le osservazioni del Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Spett.li Amministrazioni, con la presente EG Edo S.r.l. (di seguito la "Società"), con sede legale in Milano, Via dei Pellegrini 22 (CF e PIVA 11616350960) in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Alessandro Ceschiati, con ogni più ampia riserva e salvezza intende riscontrare le osservazioni formulate, nell'ambito della procedura in oggetto, dal Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Milano 27/07/23

EG Edo srl

Riferimenti per contatti:

Federico Genco

fgenco@enfinity.global

+39 349 053 6916



Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese | Nota prot. n. 8 del 18/04/2023, acquisita contestualmente alla nota della Provincia di Vercelli con prot. n. 66579 del 26/04/2023

RICHIESTE ENTE	NOTA SUCCINTA DI RISPOSTA PROPONENTE
<p>1. Il Piano Paesaggistico Regionale, all'art. 20 delle Norme di Attuazione, considera, come risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, i territori riconosciuti dal disciplinare dei prodotti che hanno ottenuto una Denominazione d'Origine come il riso di Baraggia.</p> <p>L'art. 20 delle Norme di Attuazione del PPR definisce inoltre come Aree di Elevato interesse Agronomico i territori riconosciuti dai disciplinari delle DOP come il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.</p> <p>I terreni sistemati a risaia ricadenti nei territori dei Comuni indicati all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese (tra cui Carisio e Santhià), andrebbero pertanto considerati di elevato interesse agronomico e rispettare quanto previsto dall'art. 20 delle Norme di Attuazione del PPR che prevede, ad esempio, il mantenimento dell'uso agricolo dei suoli e la conservazione del paesaggio agrario.</p> <p>L'art. 20 del PPR si sofferma su tutti terreni riconosciuti dal disciplinare DOP e non esclusivamente su quelli effettivamente coltivati a DOP in un determinato spazio temporale. È la facoltà di poter produrre un prodotto a denominazione di origine a rendere il terreno di elevato interesse agronomico, al pari della prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo. Le DOP rappresentano interessi collettivi e territoriali a cui si aderisce su base volontaria.</p>	<p>NOTA 1. In riferimento al <u>punto 1</u>, si rappresenta che da una lettura del citato art. 20 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale emerge una chiara finalità della norma di salvaguardare le aree agricole (con particolare riferimento a quelle di elevato interesse agronomico) da una potenziale sottrazione della risorsa suolo (e del suo valore agronomico). Tale presupposto trova conferma negli stessi obiettivi di tutela perseguiti, ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico; la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali; il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio; la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria; la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni). <p>Occorre, tuttavia, evidenziare come la stessa norma non contempli il costante aumento del fabbisogno energetico a livello regionale, il quale sta imponendo l'adozione di tecnologie sostenibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o a basso impatto ambientale. In particolare, lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione scientifico-progettuale nel settore delle rinnovabili, in oltre un decennio, hanno portato ad una profonda ridefinizione - tutt'oggi in corso - dei tradizionali sistemi di produzione (complice anche il riscaldamento globale e l'indifferibile esigenza di rapida evoluzione verso la <i>carbon neutrality</i>), introducendo sistemi integrati tra produzione energetica ed attività agricole (c.d. agrivoltaico) che prevedono un utilizzo simultaneo e plurimo delle terre in grado di aumentare l'efficienza produttiva di un terreno ben oltre il 100% secondo i principi espressi all'interno delle "Linee Guida per l'applicazione dell'agro-fotovoltaico in Italia" del "Position Paper – Sistemi AGRO-FOTOVOLTAICI" (https://www.italiasolare.eu/wp-content/uploads/2022/03/AR-EF-IS-Position-Paper-Agrovoltaico.pdf) e delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MiTE il 27 giugno 2022 (peraltro introdotte all'interno dell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomicaRev#1" per una opportuna verifica di progetto essendo state emanate successivamente all'attivazione della presente istanza autorizzativa).</p> <p>Entrando nel merito degli aspetti progettuali, si rappresenta che:</p> <ol style="list-style-type: none"> in ragione dell'applicazione di un sistema agrovoltaico, con uso plurimo delle terre tramite una virtuosa integrazione tra produzione di energia da fonti rinnovabili e pratiche agronomiche, l'uso agrario delle superfici viene preservato e mantenuto, con conseguente salvaguardia dello specifico valore agronomico dell'area, tenuto conto della realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientale (cfr. elaborato "FTV22CP05-AMB-R-08c-Mitigazioni agro-ambientali") funzionali a valorizzare gli elementi rurali tradizionali – quali siepi e filari – e ripristinare la continuità dei corridoi ecologici esistenti - ad oggi frammentati (e, di conseguenza, facilitare gli spostamenti della fauna locale e dell'avifauna terricola stanziale nell'intorno dell'area di impianto e la ricolonizzazione del sito da parte di specie florofaunistiche tipiche della zona di intervento), considerato il mantenimento e il rispetto di tutte le canalizzazioni presenti nel sito di progetto – sia quelle consorziali sia quelle assimilate tali (dal momento in cui forniscono utenti di valle) –, sia in termini di piena e costante accessibilità, sia di loro continua funzionalità (e, quindi, funzionamento) tanto nelle fasi cantieristico-costruttive, quanto durante la fase di O&M delle opere, vista l'introduzione di pratiche di agricoltura conservativa nella gestione delle colture – finalizzate al perseguimento di un disturbo minimo del suolo e di una copertura continua delle superfici (con conseguente controllo dell'erosione idrica ed eolica) – e l'impostazione di una rotazione colturale volta a minimizzare l'impatto delle pratiche agricole sull'ambiente (con miglioramento della fertilità del terreno e riduzione della pressione degli agenti biotici avversi), <p>gli obiettivi individuati dall'art. 20 del PPR, in riferimento alle aree di elevato interesse agronomico, risulterebbero promossi e perseguiti anche dal presente progetto, il quale, concepito e ragionato con strategie di sostenibilità di lungo periodo, intenderebbe porsi come opportunità di diversificazione e crescita per il territorio (il tutto, peraltro, in un disegno più ampio di lotta al cambiamento climatico e sostegno all'indipendenza energetica nazionale che, purtroppo, stanno contribuendo non poco all'indebolimento del settore agricolo e alla vulnerabilità dei nostri territori).</p>

2. L'impianto appare non conforme anche al DM 10 Settembre 2010 in quanto l'impianto in progetto è chiaramente ubicato in una zona di produzione di prodotti DOP.

NOTA 2. In riferimento a quanto indicato nella nota 2 (e a completamento della risposta fornita al punto precedente) si rappresenta che **in attuazione del D.lgs. n.387/2003 e s.m.i. è stato emanato il DM del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che ha individuato, a livello nazionale, le tipologie di aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale Decreto ha demandato alle Regioni un'ulteriore specificazione dei criteri di individuazione delle stesse aree**, a livello territoriale, stabilendo la necessità di raccordare gli strumenti regionali di tutela ambientale e paesaggistica con le tipologie di aree non idonee (previste dal DM 10 settembre 2010) e con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali. Secondo l'Allegato 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" punto f) - fermo restando che "[...] in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti" - sono individuate tra le aree non idonee:

- "[...] le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo".

Nel merito del progetto in argomento, si evidenzia che le aree di impianto, seppur ricadano nell'areale geografico individuato per la coltivazione del riso della Baraggia vercellese e biellese per la produzione D.O.P., **NON risultano "[...] interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità"** (e nella fattispecie produzioni D.O.P). Inoltre, con riferimento alle stesse aree ed in relazione alla pianificazione regionale, tenuto conto degli studi, dei rilievi e dei supporti cartografici editi dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA) - società controllata dalla Regione Piemonte -, i terreni oggetto di intervento ricadono interamente in suoli di III Classe di capacità d'uso (e non in aree caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo individuabile invece in suoli di I e II classe).

La Regione Piemonte, come previsto dalle Linee Guida nazionali, ha provveduto ad emanare, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010" **delle linee guida regionali che, tenuto conto delle peculiarità del territorio piemontese, hanno individuato i criteri per definire le AREE NON IDONEE e le AREE DI ATTENZIONE per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

In particolare sono ritenute AREE INIDONEE:

- Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale
 - o Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
 - o Siti UNESCO - candidature in atto.
 - o Beni culturali.
 - o Beni paesaggistici.
 - o Vette e crinali montani e pedemontani.
 - o Tenimenti dell'Ordine Mauriziano.
- Aree Protette
 - o Aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla L.R. 12/1990 e 19/2009, i Siti di Importanza Comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000.
- Aree agricole
 - o Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.
 - o Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.
 - o Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.
- Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono invece definite ZONE DI ATTENZIONE le seguenti aree:

- Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica
- Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio
- Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Zone Naturali di Salvaguardia
- Corridoi ecologici

3. L'impianto inoltre modifica notevolmente il paesaggio rurale della zona, interessando una delle cascine più storiche, rinomate e visibili del territorio.

Nel merito delle aree D.O.P., le Linee Guida Regionali, forniscono un'ulteriore specificazione dei criteri di individuazione delle stesse rispetto alle Linee Guida Nazionali ovvero "[...] *Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5823 del 15 aprile 2002*". Dall'altra, in applicazione del DM 10 settembre 2010, tali aree non risultano INIDONEE all'installazione di impianti fotovoltaici a terra (ergo "non conformi al DM 10 Settembre 2010") ma ricadono in aree di ATTENZIONE ovvero in "[...] *aree che, pur essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi*". Le stesse Linee Guida Regionali nel merito delle aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. e dei P.A.T., individuate negli elenchi della Regione Piemonte, riconoscono che "[...] *in alcuni casi possono essere caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti FV a terra*".

Infine, il recente **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) – Regione Piemonte**, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022, **ha ripreso quasi integralmente la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3-1183 del 14 dicembre 2010 confermandone la disciplina**. In particolare nell'Allegato I: aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, al Box 4: aree inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra sono individuate tra le zone di attenzione le stesse aree agricole destinate alle produzioni agricole e agroalimentari di pregio.

NOTA 3. Con riferimento alla nota 3, come argomentato nell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-02-Studio di Impatto AmbientaleRev#1", è evidente che **l'intera macro-zona del Vercellese sia di indubbio pregio estetico secondo gli attuali canoni di giudizio, ma è altrettanto vero che l'utilizzo di superfici per fini energetici stia divenendo un uso comune delle terre, data l'indifferibilità ed urgenza della produzione di energia da FER** (sancita a livello europeo, nazionale e regionale). Fatta questa doverosa premessa, entrando nel merito degli elementi caratteristici del paesaggio rurale della zona, si rappresenta che il territorio in esame si configura quale ambito a vocazione agricola, contraddistinto dalla presenza di diverse componenti del paesaggio, di matrice sia naturale, sia antropica. In particolare, è possibile scomporre il paesaggio in una serie di *layer*, che si sovrappongono al disegno di base e i cui principali tratti somatici sono gli argini stessi delle camere di coltivazione (rappresentate in grigio in Figura 1), che, alla stregua delle cellule di un organismo, frammentano e strutturano l'ossatura del territorio. Lo schema ortogonale netto e preciso degli argini, cambia registro in corrispondenza del sinuoso percorso dei canali irrigui (rappresentati in blu in Figura 1), delle morbide forme degli specchi d'acqua (a servizio delle colture) e delle ramificate formazioni boscate, che interrompono la trama del paesaggio tracciata dall'uomo nel corso del tempo. A questi si sommano chiari elementi di urbanizzazione di tipo lineare (e.g. le direttrici stradali e ferroviarie della viabilità principale, la rete stradale minore, etc.) e di tipo areale (e.g. siti destinati ad usi produttivi e fabbricati singoli o aggregati in nuclei di diverse dimensioni, etc.), che interrompono, con noncuranza, la texture agro-naturale del paesaggio .



Figura 1. Assetto della maglia fondiaria dell'area di progetto nella condizione *ante operam*.

All'interno di tale contesto, la componente energetica del progetto ambisce a inserirsi nella maglia fondiaria esistente, senza forzature, assecondandone quasi interamente (o riprendendone) il disegno geometrico e la distribuzione tipica delle singole camere irrigue (Figura 2).



Figura 2. Assetto della maglia fondiaria dell'area di progetto nella condizione *post operam*.

In particolare, la definizione del layout, unitamente al *pattern* spaziale che ne deriva, è la naturale conseguenza del connubio virtuoso tra la soluzione progettuale adottata - sistema a inseguimento solare monoassiale, a doppia vela, con moduli bifacciali su stringhe opportunamente distanziate per consentire la corretta gestione delle pratiche agricole e il passaggio dei mezzi - e la configurazione della maglia del territorio, strutturata in una successione di tessere, dove il modulo base è rappresentato dalle “camere” di coltivazione, i cui argini si intersecano creando forme geometriche sub-polygonali, ben definite, ma irregolari.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, si evidenzia che l'impianto in progetto si colloca all'interno di un **bacino visivo circoscritto ad un areale ridotto** e ben definito in ragione della presenza di “elementi barriera” – sia antropici, sia naturali – che interrompono la visuale sul paesaggio rurale (che diversamente risulterebbe continua). Nello specifico:

- i. fasce/ zone boscate/ alberature (esistenti), limitrofe all'area di progetto, che contribuiscono a **ridurre sensibilmente la visibilità del sito di impianto a scala locale e sovra-locale**,
- ii. opere di mitigazioni/compensazione ambientale in progetto (che oltretutto, a seguito di revisione progettuale, hanno visto un significativo incremento), le quali **consentono di rafforzare il sistema degli elementi a schermatura visiva delle porzioni di impianto a maggiore visibilità**,
- iii. morfologia dell'area di progetto pianeggiante che, unitamente agli elementi di cui ai precedenti punti, **contribuisce a delimitare un bacino visivo circoscritto a poche centinaia di metri dall'area di impianto**,
- iv. ostacoli visivi di carattere antropico (i.e. aree industriali, infrastrutture lineari, fabbricati) ubicati all'interno della maglia territoriale e posti all'interno del campo visivo a profondità variabile, con conseguente **limitazione del margine visivo al primo piano percettivo, e conseguente limitazione alla vista degli scenari successivi**.

In relazione a quanto sopra esposto e in ragione delle soluzioni agro-ambientali adottate, il progetto non produrrà interferenze significative con l'identità di lunga durata del paesaggio. Rispetto infatti agli elementi consolidati nel territorio l'incidenza dell'opera, dato il suo “breve” ciclo di vita, appare limitata/contenuta nel tempo oltre che totalmente reversibile a fine vita.

4. Si rileva che la relazione agronomica allegata risulta carente nell'analisi delle peculiarità del territorio interessato che presenta le tipiche caratteristiche della Baraggia Biellese e Vercellese con i suoi suoli pesanti, argillosi e ad alta capacità di campo.

NOTA 4. In riferimento alla richiesta 4 si rimanda alla consultazione dell'elaborato “FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica_Rev#1” che fornisce tutti i necessari approfondimenti sul territorio interessato dall'intervento in progetto (da scala sovralocale sino a quella di dettaglio) per tutte le componenti di carattere socioeconomico, congiunturale, produttivo e climatico edafico (i.e. Capitoli 3 e 4 con relativi paragrafi e sottoparagrafi).

4.a [...] Si evidenzia pertanto un mancato riscontro di quelle che sono le principali particolarità che hanno permesso al territorio della Baraggia Biellese e Vercellese di ottenere il riconoscimento dell'unica DOP italiana per il riso.

4.b Risulta altresì evidente a chi abbia piena conoscenza del territorio in esame che coltivazioni diverse dal riso come le citate foraggere o la soia, incontrino particolari difficoltà in questa tipologia di terreni sistemati a risaia, il tutto a discapito della produttività.

- 5.** In merito alle linee guida in materia di impianti agrovoltai, l'impianto in esame non appare in grado di garantire una continuità con l'attività risicola esistente. Questo di fatto costituirebbe una svalorizzazione del potenziale produttivo dei terreni interessati e dell'area in esame. I terreni interessati dal progetto infatti hanno facoltà di produrre riso di particolare pregio e a denominazione d'origine.

[...] Per produrre riso di Baraggia biellese e vercellese DOP nei terreni in oggetto non è necessaria alcuna autorizzazione. È sufficiente coltivare seguendo il disciplinare di produzione e facendo comunicazione all'organismo di controllo (Ente Nazionale Risi) entro il 31 maggio di ogni anno.

In particolare, per il punto 4.a si rimanda alla consultazione del Par. 3.2.1 "Il Contesto di Baraggia e gli ambiti di tutela" mentre, per quanto concerne il punto 4.b, si rappresenta come il progetto qui proposto sia stato concepito e ragionato con strategie di sostenibilità di lungo periodo, orientando la scelta verso colture meno idroesigenti (e.g. frumento tenero e soia) capaci di risentire meno delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Infatti, come riportato nell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica_Rev#1", lo stesso Ente Nazionale Risi nella "55ª Relazione Annuale – Anno 2022" dichiara come "la mancanza di precipitazioni, ma anche la contemporanea presenza di anomalie in termini di elevata temperatura [...] hanno negativamente influenzato la disponibilità della risorsa idrica e, conseguentemente, lo sviluppo della coltura. Le risaie sono state colpite da forti carenze idriche durante il periodo primaverile-estivo. Lo stress abiotico, generato negli appezzamenti colpiti da queste carenze, ha influenzato la risposta della pianta a livello morfologico, fisiologico, biochimico e molecolare e, di conseguenza, anche l'efficienza d'uso dei nutrienti, aspetto sempre più di primaria importanza in risaia". In conseguenza di ciò, nell'area di studio diverse aziende risicole hanno orientato in tutto o in parte la produzione complessiva verso soluzioni più efficienti, coltivazioni meno idroesigenti o specie più tolleranti. Come verificabile dai dati Istat riferiti alle coltivazioni agricole della provincia di Vercelli, nell'anno 2022 si è assistito ad una riduzione delle superfici destinate alla coltivazione del riso, a vantaggio delle coltivazioni di mais, frumento tenero e soia (peraltro, quest'ultima, registrando un netto aumento della produzione, da circa 76.000 quintali nel 2021 a circa 95.000 quintali nel 2022, che ha posizionato la provincia di Vercelli al terzo posto, a livello regionale, per quantità prodotta). Nel merito delle rese produttive delle colture in progetto sarà previsto un piano di monitoraggio (cfr. elaborato "FTV22CP05-AMB-R-15-Progetto_monitoraggio rev#1") che consentirà di monitorare le produzioni ottenute al fine di ottimizzare, laddove necessario, le pratiche culturali/gestionali e orientare gli eventuali interventi agronomici correttivi.

NOTA 5. In riferimento alla richiesta 5 si evidenzia che nonostante l'area di intervento ricada nell'areale del Consorzio per la Produzione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, la stessa presenta una conduzione agricola che NON risulta aver mai prodotto riso DOP e/o utilizzato materie prime vincolate ad alcun disciplinare. In relazione alle citate Linee Guida in materia di impianti agrovoltai, in analogia a quanto scritto anche nella NOTA 2 in risposta a quanto trasmesso dalla Provincia di Vercelli Settore Ambiente e Territorio Servizio V.I.A. [cfr. nota prot. n. 13454 del 26/04/2023, acquisita con prot. n. 66579 del 26/04/2023 in merito al "mantenimento dell'indirizzo produttivo"] le medesime prevedono che "[...] **ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.** Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della **Indagine RICA** per tutte le aziende contabilizzate".

Sulla base di quanto sopra, pertanto, le Linee Guida non escludono a priori la possibilità di poter variare un indirizzo produttivo con un nuovo indirizzo produttivo, se quest'ultimo risulta di valore economico più elevato rispetto al precedente. In merito, le stesse Linee Guida forniscono un esempio chiarificatorio di "variazione di indirizzo produttivo" ovvero che "[...] una eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo".

Rapportando l'esempio sopra citato al caso in esame, il piano agronomico proposto non prevede una variazione di indirizzo produttivo (e/o una riconversione dell'attività agricola), bensì una conversione colturale (da riso a un avvicendamento di frumento tenero e soia - quest'ultima, oltretutto, già coltivata in passato nell'area di progetto - e a erbaio) che andrebbe a rispettare il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente e prevalente costituito da seminativi/erbacee di pieno campo.

Al netto di quanto sopra, anche considerando un'accezione più restrittiva per la quale la conversione colturale proposta venisse assimilata da Codesto Spettabile Ente ad una vera e propria variazione dell'indirizzo produttivo esistente (essendo introdotte anche altre attività secondo il principio logico di una opportuna diversificazione), il requisito B.1 risulterebbe comunque rispettato in ragione dell'incremento di redditività come sotto specificato. **In particolare, come indicato nelle stesse Linee Guida, per la determinazione del valore economico dell'indirizzo produttivo (ante e post-operam) sono stati utilizzati i coefficienti di produzione standard predisposti nell'ambito della indagine RICA riferiti, per la Regione Piemonte, all'anno 2017 (ultima pubblicazione).**

Considerata la superficie totale di ingombro dell'impianto agrovoltai al netto di tutte le tare esistenti ed in progetto è stata stimata una superficie agricola coltivabile pari a circa 108 ha costituita da circa 56 ha destinati alla produzione di frumento tenero e soia, circa 50 ha a produzioni di foraggere (erbaio), circa 2 ha destinati ad un impianto di elicicoltura e infine da una minima superficie (< 100 m²) occupata da n. 100 arnie.

Con riferimento ai coefficienti di produzione standard RICA, la produzione ad ettaro di frumento tenero risulterebbe pari a 1.145 €/ha, la produzione ad ettaro di soia risulterebbe pari a 1.079 €/ha, la produzione di altre foraggere avvicendate (e.g. erbaio) risulterebbe pari a 688 €/ha ed, infine, le arnie inciderebbero per 200 €/caduna. Per quanto

6. Si evidenzia infine che come previsto dal comma 9 dell'art. 46 del PPR, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le norme del Piano Paesaggistico Regionale. Questo aspetto appare particolarmente significativo in relazione alle opere necessarie all'interconnessione dell'impianto in rete, ubicate in risaie del territorio della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

riguarda l'impianto elicicolo sono stati utilizzati i dati forniti dall'Istituto internazionale di elicoltura di Cherasco che riportano valori di produzione, per un impianto da 2 ha, pari a circa 171.000 €.

Complessivamente, dalla somma dei singoli valori di produzione sopra elencati si otterrebbe una redditività dell'intera operazione agro-zootecnica pari a circa 350.000 €.

Per opportuno confronto, l'intervento in progetto interessa una superficie catastale complessiva pari a 140.53 ha. Al netto delle tare esistenti (e.g. strade, canali, fabbricati, aree boschive etc.) la superficie totale coltivata risulta pari a circa 130 ha. Per l'accertamento della resa dell'attività agricola esistente è stata calcolata la produttività risicola considerando una superficie analoga a quella di progetto ovvero pari a 108 ha. **Con riferimento ai dati di produzione standard RICA il reddito lordo derivante dalla produzione risicola è pari a circa 223.000 € (considerando una produzione pari a 2.069 €/ha).**

Sulla base di quanto sopra, con riferimento ai parametri RICA, il valore economico dell'indirizzo produttivo di progetto risulterebbe più elevato rispetto all'attuale gestione agronomica (350.000 € contro 223.000 €).

In ultimo, come riportato nella NOTA 2 in risposta a quanto trasmesso all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia [cfr. nota prot. n. 1513 del 18/04/2023, acquisita con prot. n. 61487 del 18/04/2023], acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con protocollo n. 116354 del 17.07.2023, entrando nel merito del potenziale produttivo dell'attività risicola, si osserva che la siccità del 2022 ha sancito una perdita del 30% della produzione di riso (fino al 50% per quelle maidicole) con addirittura il riconoscimento del c.d. "stato di calamità" per la Regione Piemonte da parte del Governo Centrale e, nel 2023, (nel quale i trend siccitosi del nord-ovest italiano sono proseguiti per tutto il primo quadrimestre con precipitazioni del 40% inferiori alla media), c'è stata una diminuzione di seminativi di riso di oltre 8000 ettari (dal momento in cui non è possibile coltivare il riso in asciutta alle nostre latitudini). Purtroppo, la situazione sarà destinata inevitabilmente a peggiorare fino, almeno, a fine secolo (quando gli sforzi di contenimento delle emissioni climalteranti inizieranno a generare i primi timidi risultati tangibili, ma le conseguenze proseguiranno ancora per centinaia di anni). D'altro canto gli stessi consorzi irrigui si stanno iniziando a muovere con logiche di risparmio idrico, efficientamento e sensibilizzazione per uno sviluppo di sistemi di ritenzione in quota che, tuttavia, necessiteranno di tempistiche non subitane di sviluppo e messa a regime. In tale ottica, quindi, il progetto e-VerGREEN - concepito e ragionato con strategie di sostenibilità di lungo periodo - intenderebbe porsi come opportunità per il territorio attraverso la scelta di colture meno idroesigenti capaci di risentire meno delle conseguenze dei cambiamenti climatici e lasciare maggior disponibilità di risorsa idrica per le produzioni DOP dell'area.

NOTA 6. In riferimento a quanto indicato al punto 6 si rappresenta che secondo il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" comma 3 "[...] **La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico**". Inoltre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, "[...] **Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici**".

Infine, si precisa - nel merito della localizzazione puntuale delle opere necessarie all'interconnessione dell'impianto in rete - che l'ubicazione delle stesse viene definita dal Gestore di Rete (ovviamente nel rispetto della normativa vigente). A suffragio di quanto sopra, si evidenzia che con protocollo Terna n. 65511 del 22/06/2023 il Gestore di Rete Terna ha trasmesso suo benestare in merito alla documentazione progettuale relativa agli impianti di rete.